

(N. 634)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore **BENEDETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 1954

Modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, per il trattamento di quiescenza a favore degli ufficiali medici igienisti.

ONOREVOLI SENATORI. — La modifica che si propone di apportare, con il presente disegno di legge, all'articolo 53 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ha lo scopo di eliminare una palese sperequazione esistente nel trattamento di quiescenza tra i funzionari laureati in medicina e chirurgia addetti agli uffici d'igiene e sanità comunali e agli altri funzionari, pure laureati, che prestano servizio alle dipendenze delle Amministrazioni comunali.

Premesso, infatti, che l'articolo 3 del testo unico delle leggi sanitarie stabilisce che i Comuni capoluoghi di provincia e quelli già capoluoghi di circondario con popolazione superiore ai ventimila abitanti abbiano un adatto ufficio sanitario, è ormai noto che le disposizioni legislative attualmente vigenti (articolo 53 e 54 del testo unico) prevedono che per gli ufficiali sanitari e medici addetti si applicano, nei riguardi della iscrizione alla Cassa di previdenza per la pensione dei sanitari, le stesse disposizioni stabilite per i medici condotti.

Si deve, a tal punto, rilevare che i laureati in medicina d'igiene dei Comuni, pur essendo considerati, a tutti gli effetti, impiegati co-

munali con il relativo sviluppo di carriera e con le medesime norme disciplinari come gli altri laureati, questi ultimi godono di un trattamento previdenziale di gran lunga superiore e rapportato direttamente allo stipendio del grado raggiunto all'atto del collocamento a riposo.

Il personale medico, invece, rimane, agli effetti della pensione, ancorato a tabelle previdenziali che non tengono assolutamente conto dello sviluppo di carriera e che sono uguali a quelle dei medici condotti.

Ma, mentre questi sono confortati dai maggiori proventi derivanti dall'esercizio della libera professione e, quindi, all'atto del collocamento a riposo, hanno la possibilità di continuare l'attività professionale, peraltro mai abbandonata, i medici degli uffici d'igiene, invece, per regolamento, sono inibiti dallo svolgimento della libera professione privata e, di conseguenza, debbono fare assegnamento unicamente sui propri emolumenti; nè, d'altronde, si può pensare che all'età di 65 anni un medico igienista possa iniziare la sua professione libera per procacciarsi un'integrazione all'assegno di pensione.

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per esemplificazione e perchè gli onorevoli Colleghi abbiano motivo di approfondire la questione in esame, mi permetto di riportare alcune cifre relative alla liquidazione delle pensioni che tuttora viene corrisposta

ai funzionari laureati ed agli impiegati d'ordine e subalterni, alle dipendenze dei Comuni, che hanno raggiunto 35 anni di servizio e 65 anni di età.

	Stipendio pensionabile	Pensione
Segretari capi ripartizione (laurea in legge)	912.000	985.000
Capi ufficio	588.000	635.100
Ragionieri	436.000	470.900
Commissari	436.000	470.900
Applicati	330.000	356.400
Commessi	239.000	258.200
Ingegnere capo	939.000	1.014.200
Ingegnere capo divisione	856.000	924.500
Ingegnere capo sezione	688.000	743.100
Assistente tecnico (geometra e perito industriale)	436.000	470.900
Medico capo	939.000	
Medico capo divisione	776.000	174.000
Medico capo sezione	671.000	
Farmacista	536.000	578.900
Delegato sanitario	396.000	427.700
Assistente sanitaria visitatrice	358.000	386.700
Infermiere	246.000	265.700

Non è difficile, quindi, osservare quanto grave sia il disagio morale ed economico dei laureati in medicina e chirurgia addetti agli uffici d'igiene e che, pertanto, si rende necessario sanare una situazione veramente precaria esistente a danno del su menzionato personale medico.

Si confida, perciò, che il Parlamento approvi la proposta modifica che consente ai medici igienisti l'iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali anzichè alla Cassa di previdenza dei sanitari.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 53 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, è così modificato:

« Si applicano agli ufficiali sanitari le disposizioni stabilite per i sanitari condotti negli articoli 79, 80, 81 relativamente al pagamento degli stipendi.

« Il trattamento di quiescenza a favore degli ufficiali sanitari e dei medici di ruolo addetti agli uffici sanitari dei Comuni capoluoghi di provincia e di quelli già capoluoghi di circondario, con popolazione superiore ai ventimila abitanti e per gli ufficiali sanitari consorziali, viene regolato attraverso l'iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali secondo le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 e successive modifiche ».